



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Decreto n.991 prot.n.134679

Anno 2020

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l'articolo 6 rubricato "Autonomia delle Università";

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, Decreto Rettorale 30 novembre 2018 n. 1680;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, [Decreto Rettorale 6 agosto 2013 n. 819](#);

VISTO il parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 18 giugno 2020;

VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico-Amministrativo nella seduta del 22 giugno 2020;

VISTO il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 giugno 2020;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 15 luglio 2020 con la quale venivano approvate le modifiche al Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Firenze nel testo allegato;

TENUTO CONTO della nota del Ministero dell'università e della ricerca, Registro ufficiale n. 101561 del 10 settembre 2020, assunta al protocollo dell'Università degli Studi di Firenze n. 130079 del 10 settembre 2020, con il quale è stato comunicato il nulla osta alla pubblicazione del Regolamento Generale di Ateneo, sul sito istituzionale dell'Ateneo fiorentino.

DECRETA

Articolo 1

E' emanato il "Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Firenze", come risultante dalle modifiche apportate con delibera del Senato Accademico del 15 luglio 2020, nel testo riportato in calce al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente regolamento è pubblicato all'albo ufficiale e sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Unità di Processo "Affari Generali"

Via Gino Capponi,7 – 50121 Firenze

Tel. 055-2756810 - e-mail: affari.generali@unifi.it posta certificata: ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it

P.IVA | Cod. Fis. 01279680480



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I

FINALITÀ

Articolo 1 Finalità

1. Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dello Statuto di Ateneo relativamente all'organizzazione generale dell'Università. In particolare stabilisce le modalità di elezione e nomina degli organi centrali dell'Ateneo di cui al Titolo II dello Statuto e delle rappresentanze in essi eventualmente presenti; detta, per tali organi, le norme di organizzazione e le relative procedure di funzionamento.

TITOLO II

ELEZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI CENTRALI DELL'ATENEO

CAPO I ELEZIONI DEL RETTORE

Articolo 2 Indizione delle elezioni

1. Il Decano dei Professori ordinari dell'Università indice le elezioni del Rettore almeno tre mesi prima della data prevista per la prima votazione, che deve avvenire in una data compresa tra il 1° e il 30 giugno antecedente la scadenza del mandato.
2. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il Decano dei Professori ordinari dell'Ateneo indice le elezioni in una data compresa tra il novantesimo e il centovesimo giorno successivo alla cessazione.
3. Il decreto di indizione è pubblicato sull'albo e nel sito web dell'Ateneo, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità e di renderlo accessibile anche a soggetti esterni all'Università.
4. Nel provvedimento di indizione il Decano deve indicare: a. il calendario delle votazioni, che dovranno svolgersi in un arco temporale non superiore a trenta giorni; b. il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali; c. la scadenza per la presentazione delle candidature; d. le modalità (elettronica o cartacea) di voto.



5. Il Decano provvede altresì: a. alla costituzione della Commissione Elettorale centrale; b. alla costituzione delle Commissioni di Seggio; c. alla proclamazione.

6. In caso di assenza o di impedimento del Decano, l'elezione è indetta dal Professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità. Questi provvede anche alla proclamazione.

Articolo 3 Commissione elettorale centrale

1. La Commissione elettorale centrale è composta dai seguenti membri:

- a. un Professore ordinario dell'Ateneo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato Accademico;
- b. due componenti effettivi e un supplente individuati dal Senato Accademico tra i Professori e/o Ricercatori dell'Ateneo;
- c. un componente effettivo e un supplente, anche con funzioni di Segretario, individuato dal Senato Accademico fra il Personale Tecnico e Amministrativo dell'Ateneo.

2. Alla Commissione elettorale centrale compete:

- a. sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto al successivo art. 8, adottando se del caso – anche in via d'urgenza e senza formalità di procedure – i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma;
- b. verificare i risultati pervenuti dalle Commissioni di Seggio, dando comunicazione del relativo esito al Decano, ai fini della proclamazione dell'eletto;
- c. decidere, in via definitiva, i ricorsi proposti contro i risultati proclamati dal Decano ed ogni altro ricorso relativo al procedimento elettorale.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 3, i ricorsi devono essere presentati, a pena di decadenza, all'Ufficio Affari Generali dell'Università entro tre giorni dalla conclusione della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono e sono decisi, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Amministrativo, entro i successivi sette giorni sentito il primo firmatario del ricorso al quale dev'esserne, altresì, comunicato l'esito.

Articolo 4 Commissione di seggio

1. Per ciascun Seggio costituito con il decreto di indizione, il Decano provvede a formare una Commissione di Seggio, composta da almeno: a. un Presidente scelto tra i Professori ordinari che non si sono candidati alla carica di Rettore; b. un Professore associato, che assume anche le funzioni di



Vice-Presidente della Commissione; c. un Ricercatore; d. un appartenente ai ruoli del Personale Tecnico e Amministrativo o dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, anche con funzioni di Segretario.

2. In caso di giustificata e comprovata impossibilità ad assolvere l'incarico, i componenti della Commissione di Seggio debbono darne immediata notizia al Decano, che provvederà alla loro sostituzione.

3. La presenza di almeno due componenti è condizione di validità delle operazioni del Seggio elettorale.

Articolo 5 Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alla carica di Rettore, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, i Professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, fatte salve le incompatibilità previste dalla legge. Qualora risulti eletto un Professore appartenente ad altro Ateneo l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei Professori dell'Università di Firenze.

2. Possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovino in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente alla candidatura si impegnino per iscritto ad optare per il tempo pieno, se eletti.

Articolo 6 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta:

a. ai Professori di ruolo;

b. ai Ricercatori a tempo indeterminato;

c. ai Ricercatori a tempo determinato;

d. ai rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli dei Dipartimenti e delle Scuole;

e. ai rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo, dei Lettori e Collaboratori Esperti Linguistici, nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione. Il loro voto è raccolto separatamente rispetto a quello del personale di cui alla successiva lettera f) e computato per intero;

f. al Personale Tecnico-Amministrativo, Dirigente, ai Lettori e ai Collaboratori Esperti Linguistici i cui voti saranno computati nella misura del 25% di quelli espressi per ciascun candidato, arrotondati per eccesso. È escluso dal computo il personale di cui alla lettera e).



2. Il personale di cui al comma 1 deve risultare in servizio alla data delle elezioni.

Articolo 7 Presentazione delle candidature

1. I Professori ordinari che intendono concorrere alla carica di Rettore devono presentare al Decano la propria candidatura in forma scritta e corredata dalle linee programmatiche che il candidato intende perseguire nel governo dell'Università. Le candidature, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte da almeno 80 membri del corpo elettorale. Per agevolare il controllo dell'autenticità delle firme, a ogni candidatura sono allegati, in fotocopia, i documenti di riconoscimento dei sottoscrittori. Ogni membro del corpo elettorale non può sottoscrivere più di una candidatura.

2. Le candidature, corredate dalle linee programmatiche, devono essere presentate, a pena di inammissibilità, tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore alla data fissata per lo svolgimento della prima votazione presso l'Ufficio Affari Generali d'Ateneo nel rispetto degli orari che saranno indicati nel decreto di indizione.

3. L'Ufficio Affari Generali verifica la sussistenza delle condizioni previste dai commi precedenti, proponendo eventuali esclusioni alla Commissione elettorale, che decide tempestivamente. Entro due giorni dalla comunicazione i candidati esclusi possono presentare reclamo scritto alla Commissione elettorale. La Commissione elettorale decide entro tre giorni successivi alla presentazione del reclamo, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Amministrativo, che deve pronunciarsi entro due giorni dalla richiesta di parere. La Commissione elettorale dà immediata comunicazione della decisione agli interessati.

4. Esaurite le verifiche di cui al comma 3, il Decano provvederà a rendere note le candidature al personale docente, tecnico-amministrativo, ai collaboratori ed esperti linguistici, agli studenti facenti parte del corpo elettorale e agli organi di informazione locali, assieme alla dichiarazione di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del Codice Etico.

Articolo 8 Norme generali relative alla campagna elettorale

1. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà e rispetto nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la loro dignità o compromettere l'immagine e il prestigio dell'Università.

2. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.

3. L'Amministrazione assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità.



4. Ogni forma di propaganda deve cessare il giorno antecedente l'inizio delle votazioni.

Articolo 9 Votazioni

1. Le date di svolgimento delle votazioni sono fissate con decreto del Decano ai sensi del precedente art. 2. Tra una votazione e l'altra devono decorrere almeno cinque giorni

2. Il Rettore nelle prime due votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Per la validità delle prime due votazioni è prescritta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, determinata calcolando il numero degli appartenenti alla categoria di cui all'art. 6 lett. f) nella misura del 25%. Il voto del personale di cui all'art. 6 lett. e) è computato per intero. In caso di mancato raggiungimento del quorum di partecipazione il Decano indice senza indugio nuove elezioni.

3. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo si procederà con il sistema del ballottaggio fra i primi due candidati che nell'ultima votazione valida abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario il Decano procederà senza indugio a indire nuove elezioni.

4. Nell'elezione di ballottaggio è eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.

5. Qualora alla terza votazione si presenti un solo candidato e non si possa perciò applicare il sistema del ballottaggio, i requisiti di maggioranza per la validità della votazione e per l'elezione del Rettore saranno gli stessi delle prime due votazioni. In mancanza di elezione dopo la terza votazione il Decano procederà senza indugio a indire nuove elezioni.

6. L'esito della votazione è proclamato dal Decano.

Articolo 10 Elenchi dell'elettorato

1. Gli elenchi nominativi dell'elettorato attivo e dei Professori ordinari dell'Ateneo candidabili alla carica di Rettore vengono pubblicati nel sito web di Ateneo successivamente al provvedimento di indizione delle elezioni, a cura dell'Amministrazione.

2. Fino al giorno antecedente il primo turno di votazioni, gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati su istanza degli elettori interessati. L'istanza, da parte dell'elettore interessato, deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, che decide



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

tempestivamente il suo accoglimento o rigetto, sentito il competente Ufficio dell'Amministrazione e ne dà immediata comunicazione agli elettori interessati. Gli stessi elenchi possono altresì essere modificati o integrati d'ufficio, con riferimento a eventuali prese di servizio o cessazioni dal servizio, anche il giorno stesso della votazione.

3. Gli elenchi dell'elettorato passivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza dei soggetti interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta, formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione centrale entro il terzo giorno lavorativo antecedente la scadenza per la presentazione delle candidature. Il Direttore Generale, sentito il competente Ufficio dell'Amministrazione, decide l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della richiesta e ne dà immediata comunicazione ai soggetti interessati.

Articolo 11 Computo dei voti del Personale Tecnico e Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici

1. I voti espressi dal Personale Tecnico e Amministrativo e dai Collaboratori ed Esperti Linguistici vengono ponderati moltiplicando il numero di voti espressi per 0,25. Sono esclusi dal computo i voti espressi dal personale di cui all'art. 6 lettera e).

2. I voti così ottenuti da ciascun candidato verranno sommati a quelli espressi dal personale Docente, dai Rappresentanti degli Studenti e dal personale di cui all'art. 6 lettera e), arrotondando il risultato per eccesso.

Articolo 12 Operazioni preliminari

1. Con congruo anticipo rispetto alla prima votazione sono costituiti i Seggi con l'insediamento del Presidente di Commissione e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie, che comprendono il controllo dei locali, delle cabine, dei terminali elettronici o delle urne, del registro degli elettori e delle buste contenenti i codici identificativi.

2. Nel caso di votazione con modalità cartacea l'Ufficio Elettorale predispone un sufficiente numero di schede, di diverso colore per le diverse tipologie di elettorato attivo, che devono recare il timbro dell'Università e la firma di un componente il Seggio elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.



3. Al termine di dette operazioni il Presidente provvede alla chiusura dei locali ove è ubicato il Seggio affidandone la sorveglianza e le chiavi di accesso al personale responsabile della custodia.

4. Nel giorno e all'ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dà inizio alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.

Articolo 13 Operazioni di voto

1. Il voto degli elettori è espresso in via ordinaria con modalità telematica, garantendo la segretezza, la certezza e l'unicità dell'espressione di voto, nonché le ponderazioni previste dall'art. 11 del presente regolamento.

2. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio.

3. Le operazioni di voto si svolgono mediante:

a. accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante un valido documento di identificazione o mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del Seggio;

b. firma dell'elettore sull'apposito registro;

c. consegna all'elettore della busta contenente i codici identificativi (login e password) o, in caso di votazioni cartacee, della scheda elettorale caratterizzante la tipologia di elettorato e della matita copiativa in dotazione al Seggio;

d. entrata dell'elettore nell'apposita cabina ed espressione del voto mediante l'esclusivo utilizzo degli strumenti messi a disposizione da parte della Commissione di Seggio;

e. in caso di votazioni con modalità cartacea, successiva chiusura della scheda, riconsegna della stessa a uno dei componenti della Commissione di Seggio, che la introdurrà in presenza dell'elettore nell'apposita urna sigillata.

4. Le votazioni avvengono garantendo la segretezza del voto con le modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia elettorale.

5. Ogni avente diritto deve indicare il nominativo di un solo candidato.

6. Le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente della Commissione di Seggio, che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati.



7. Nel caso di impedimento fisico anche temporaneo, gli elettori possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o altro elettore del medesimo Seggio, dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del Seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, i cui dati identificativi devono essere riportati nel verbale.

Articolo 13 bis Operazioni di voto con modalità telematica¹

1. Il voto con modalità telematica di cui all'art. 13 comma 1 può essere espresso, oltre che in presenza, anche a distanza sempre che ne sia garantita la segretezza, la certezza e l'unicità, nonché le ponderazioni previste dall'art. 11 del presente regolamento. Nel caso di modalità di espressione del voto a distanza la disciplina sulle operazioni di voto e sulle operazioni di scrutinio è contenuta nel decreto di indizione.

Articolo 14 Vigilanza del Seggio elettorale

1. Per la vigilanza del Seggio e del relativo materiale, sia durante lo svolgimento della votazione, sia durante lo scrutinio, sia durante le eventuali sospensioni diurne, il Presidente della Commissione di Seggio si avvale del personale ausiliario messi a disposizione dall'Amministrazione.

Articolo 15 Operazioni di scrutinio nelle votazioni con modalità telematica

1. terminate le operazioni di voto si procede immediatamente allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica.

2. Per ciascuna votazione la Commissione di Seggio:

- a. accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri firmati dagli elettori;
- b. accerta il numero dei codici identificativi consegnati agli elettori e quelli non utilizzati;
- c. acquisisce, tramite la procedura telematica, il report dei risultati elettorali del singolo Seggio.

¹ Articolo introdotto con [Decreto rettorale 4 marzo 2024, n. 327, prot. n. 49668 \(pdf\)](#).



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

3. La Commissione di Seggio redige quindi apposito verbale, in duplice copia sottoscritta da tutti i componenti del Seggio.
4. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato e i voti validamente espressi.
5. La Commissione di Seggio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme dei votanti, inserisce inoltre in distinti plichi le ricevute dei codici identificativi consegnati agli elettori e le buste dei codici identificativi non consegnati. Il verbale e i plichi sigillati e firmati esternamente dai componenti la Commissione sono immediatamente recapitati alla Commissione Elettorale Centrale.
6. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale decidere, in via definitiva, sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.

Articolo 16 Operazioni di scrutinio nelle votazioni con modalità cartacea

1. terminate le operazioni di voto si procede immediatamente allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica.
2. Per ciascuna votazione la Commissione di Seggio:
 - a. accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri firmati dagli elettori;
 - b. accerta il numero delle schede pervenute al Seggio, il numero delle schede vidimate, il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.
3. Le operazioni di scrutinio vengono portate a compimento senza soluzione di continuità.
4. Ai fini del computo dei voti del Personale Tecnico e Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, i voti conseguiti da ciascun candidato sono ponderati secondo quanto stabilito al precedente art. 11. Le schede bianche e le schede nulle sono conteggiate con il medesimo criterio.
5. La Commissione di Seggio redige quindi apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del Seggio.
6. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.



7. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme dei votanti, inserisce inoltre in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate. Il verbale e i plichi sigillati e firmati esternamente dai componenti la Commissione sono immediatamente recapitati alla Commissione elettorale centrale.

8. Spetta alla Commissione elettorale centrale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.

Articolo 17 Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione dell'eletto

1. La Commissione Elettorale verifica i risultati pervenuti e accerta se i quorum prescritti sono stati raggiunti.

2. Qualora i quorum non siano stati raggiunti, la Commissione Elettorale ne dà immediata comunicazione al Decano, affinché ne venga data tempestiva informazione tramite il sito web di Ateneo, ai fini del prosieguo delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 9, nelle date previste nel provvedimento di indizione.

3. Qualora il quorum deliberativo sia stato raggiunto, la Commissione Elettorale procede immediatamente a comunicare al Decano l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione dell'eletto.

4. La Commissione elettorale redige processo verbale dell'attività compiuta che trasmette tempestivamente all'Amministrazione unitamente ai verbali delle Commissioni di seggio e alle schede elettorali. Tale documentazione deve essere conservata per l'intera durata del mandato dell'eletto.

Articolo 18 Scelta delle modalità di voto

1. Con il Decreto di indizione il Decano definisce, su proposta del Direttore Generale, le modalità di voto (telematica o cartacea) e in caso di utilizzo della modalità cartacea il modello della scheda di votazione.

2. Qualora la modalità di votazione prescelta sia quella cartacea, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto il Direttore Generale definisce le istruzioni da diramare alle Commissioni di Seggio in ordine alla valutazione degli eventuali voti anomali espressi nelle schede elettorali, adottando a tal fine criteri analoghi a quelli seguiti per le elezioni comunali.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CAPO II MOZIONE DI SFIDUCIA DEL RETTORE

Articolo 19 Proposta della mozione

1. Il Senato Accademico, su iniziativa di almeno cinque membri, può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

Articolo 20 Indizione delle votazioni

1. Entro trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Senato Accademico, il Decano indice le votazioni e ne fissa lo svolgimento non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla indizione.

2. Il decreto di indizione è pubblicato nell'albo e sul sito web dell'Ateneo, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità. Il decreto riporta per intero il testo della mozione di sfiducia.

3. Nel provvedimento di indizione il Decano deve indicare:

- a. il calendario della votazione, che deve svolgersi in un solo giorno;
- b. il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali
- c. le modalità (cartacee o elettroniche) di voto.

4. Il Decano provvede altresì alla costituzione:

- a. della Commissione Elettorale Centrale;
- b. delle Commissioni di Seggio.

Articolo 21 Quesito sottoposto a votazione

1. Il testo del quesito da sottoporre al corpo elettorale viene deliberato dal Senato Accademico contestualmente all'approvazione della mozione di sfiducia.



Articolo 22 Norma di rinvio

1. Si applicano al presente Capo II, in quanto compatibili, le norme stabilite negli artt. 3 (Commissione elettorale centrale), 4 (Commissione di seggio), 6 (Elettorato attivo), 8 (Norme generali relative alla campagna elettorale), 10 (Elenchi dell'elettorato) commi 1 e 2, 11 (Computo dei voti del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici), 12 (Operazioni preliminari), 13 (Operazioni di voto), 13 bis (Operazioni di voto con modalità telematica)², 14 (Vigilanza del seggio elettorale), 15 (Operazioni di scrutinio nelle votazioni con modalità telematica), 16 (Operazione di scrutinio nelle votazioni con modalità cartacea) e 18 (Scelta delle modalità di voto) del Capo I.

Articolo 23 Risultati della votazione

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. La Commissione elettorale verifica i risultati pervenuti dalle Commissioni di Seggio, accerta se il quorum prescritto è stato raggiunto e ne dà comunicazione al Decano, ai fini della proclamazione dei risultati.
3. I risultati delle votazioni sono resi pubblici dal Decano con proprio decreto, nelle stesse forme previste per l'indizione.
4. La Commissione elettorale redige processo verbale dell'attività compiuta che trasmette all'Amministrazione unitamente ai verbali delle Commissioni di Seggio e alle schede elettorali. Di tutto questo materiale documentale deve essere garantita la conservazione a termini di legge.

Articolo 24 Ricorsi

1. Entro i cinque giorni successivi alla proclamazione dei risultati delle votazioni può essere proposto ricorso alla Commissione Elettorale, la quale decide, in via definitiva, previo parere del Comitato tecnico amministrativo, entro dieci giorni dalla ricezione.
2. La decisione è pubblicata nell'albo e sul sito web dell'Università.

² Modifica introdotta con [Decreto rettorale 4 marzo 2024, n. 327, prot. n. 49668 \(pdf\)](#)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Articolo 25 Proclamazione dei risultati ed eventuale cessazione dalla carica

1. Il provvedimento di proclamazione dei risultati delle votazioni viene prontamente trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a cura dell'Amministrazione. Si provvede ad analoga comunicazione per i ricorsi eventualmente presentati e le decisioni assunte dalla Commissione ai sensi dell'art. 24.
2. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, questi cessa dalla carica il giorno stesso della proclamazione dei risultati. Il Pro Rettore Vicario ne assume le funzioni, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Rettore, eletto secondo la procedura di cui all'art. 2 e seguenti del presente Regolamento.

CAPO III ELEZIONE DEI MEMBRI DEL SENATO ACCADEMICO

Sezione I Norme Generali

Articolo 26 Indizione delle elezioni

1. Con decreto del Rettore sono indette almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni e almeno quaranta prima della scadenza del Senato Accademico, le elezioni di:
 - a. dieci Direttori di Dipartimento, due per ognuna delle cinque aree scientifico-disciplinari di Ateneo di cui al comma 5 dell'art. 13 dello Statuto;
 - b. dieci Professori o Ricercatori di ruolo a tempo pieno, due per ognuna delle cinque aree scientifico-disciplinari di Ateneo di cui al comma 5 dell'art. 13 dello Statuto;
 - c. tre rappresentanti del Personale Tecnico e Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici.
 - d. due rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato, per un mandato di durata annuale.
2. L'elezione dei cinque rappresentanti degli Studenti è disciplinata da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.
3. Il decreto di indizione è pubblicato nell'albo e nel sito web dell'Ateneo, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

4. Il decreto d'indizione deve indicare:

- a. il calendario delle votazioni, che devono svolgersi in uno o, in alternativa, in due giorni consecutivi;
- b. il numero e l'ubicazione dei Seggi elettorali.

5. Il Rettore provvede altresì alla costituzione: a. della Commissione Elettorale Centrale; b. delle Commissioni di Seggio.

Articolo 27 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili per l'elezione dei due membri di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) di ciascuna area scientifico-disciplinare, i Direttori dei Dipartimenti della stessa area. Nel caso in cui i Direttori siano in scadenza e siano già stati eletti i loro successori, il diritto di voto spetta ai nuovi Direttori anche se non ancora insediati.

2. Hanno diritto al voto per l'elezione dei due membri di ciascuna area scientifico-disciplinare, di cui all'art. 26 comma 1 lett. b), i Professori e i Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, afferenti ai Dipartimenti appartenenti alla stessa area. Sono eleggibili solo i Professori ed i Ricercatori a tempo indeterminato. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

3. Hanno diritto al voto per l'elezione dei tre membri di cui all'art. 26 comma 1 lett. c), il Personale Tecnico-Amministrativo e i Collaboratori ed Esperti Linguistici dell'intero Ateneo. È eleggibile solo il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

4. Hanno diritto al voto, per l'elezione dei due membri di cui all'art. 26 comma 1 lett. d) tutti i Ricercatori a tempo determinato, in servizio alla data in cui sono fissate le votazioni. Sono eleggibili tutti i Ricercatori a tempo determinato che, ai sensi del contratto di lavoro, possano garantire una permanenza in servizio pari, almeno, alla durata del mandato da espletare.

5. Dall'elettorato passivo è escluso il personale che non assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

6. I Professori ed i Ricercatori in regime di tempo definito possono candidarsi ed essere eletti, ove, assieme alla propria candidatura, presentino l'impegno scritto a optare, in caso di elezione, per il regime di tempo pieno e a permanervi, a pena di decadenza dalla carica, per tutto il mandato.



Articolo 28 Elenchi dell'elettorato

1. Gli elenchi nominativi contenenti l'elettorato attivo e passivo vengono pubblicati nel sito web di Ateneo successivamente al provvedimento di indizione delle elezioni, a cura dell'Amministrazione.
2. Fino al giorno antecedente il primo turno di votazioni, gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati su istanza degli elettori interessati. L'istanza, da parte dell'elettore interessato, deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto, sentito il competente Ufficio dell'Amministrazione e ne dà immediata comunicazione agli elettori interessati. Gli stessi elenchi possono altresì essere modificati o integrati d'ufficio, anche il giorno stesso della votazione.
3. Gli elenchi dell'elettorato passivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza dei soggetti interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta, formulata per iscritto e indirizzata al Direttore Generale, deve pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione centrale entro il terzo giorno lavorativo precedente la scadenza per la presentazione delle candidature. Il Direttore Generale, sentito il competente Ufficio dell'Amministrazione, decide l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della richiesta e ne dà immediata comunicazione ai soggetti interessati.

Sezione II Modalità di elezione dei membri di cui all'art. 26, comma 1, lett. a)

Articolo 29 Modalità di elezione

1. Per l'elezione dei due Direttori di Dipartimento per ognuna delle cinque aree scientifico-disciplinari di Ateneo, di cui al comma 5 dell'art. 13 dello Statuto, non sono previste candidature.
2. Per l'elezione di tali membri il Rettore convoca il Collegio dei Direttori di Dipartimento di ciascuna delle aree, di cui all'art. 13 comma 5 dello Statuto, presieduto dal Decano dei Direttori, che procede all'elezione, a scrutinio segreto, dei due Direttori. Ciascun elettore esprime un solo voto. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.
3. Il Decano di ogni Collegio trasmette al Rettore gli esiti della votazione e il verbale.
4. Entro tre giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale di cui al precedente art. 3, la quale decide, in via definitiva, previo parere del Comitato Tecnico Amministrativo, entro sette giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

5. La decisione è pubblicata all'albo e nel sito web dell'Università e di essa viene altresì data notizia agli interessati e al primo firmatario del ricorso.

Sezione III Elezione dei membri di cui all'art. 26, comma 1, lett. b), c) e d)

Articolo 30 Presentazione delle candidature

1. Coloro che intendono candidarsi devono presentare al Rettore la propria candidatura in forma scritta, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del Codice Etico. Le candidature, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte da almeno 10 membri del corpo elettorale. Per agevolare il controllo dell'autenticità delle firme, a ogni candidatura sono allegati, in fotocopia, i documenti di riconoscimento dei sottoscrittori.
2. Le candidature devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il quindicesimo giorno anteriore alla data fissata per lo svolgimento delle votazioni presso l'Ufficio Affari Generali d'Ateneo, nel rispetto degli orari che saranno indicati nel decreto di indizione.
3. L'Ufficio Affari Generali verifica la sussistenza delle condizioni previste dai commi precedenti, proponendo eventuali esclusioni alla Commissione Elettorale, che decide tempestivamente. Entro due giorni dalla comunicazione i candidati esclusi possono presentare reclamo scritto alla Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale decide entro tre giorni successivi alla presentazione del reclamo, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Amministrativo, che deve pronunziarsi entro due giorni dalla richiesta di parere. La Commissione Elettorale dà immediata comunicazione della decisione agli interessati e al Direttore Generale che provvede alla pubblicazione definitiva delle candidature.
4. Le candidature conformi ai requisiti prescritti sono pubblicate nel sito web di Ateneo.

Art. 30 bis – Commissione di seggio

1. Per ciascun Seggio costituito con proprio decreto, il Rettore provvede a formare una Commissione di Seggio, composta almeno da:
 - a. due Professori, ordinari o associati di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzioni di Vice-Presidente della Commissione;
 - b. un Ricercatore;



c. un appartenente ai ruoli del Personale Tecnico e Amministrativo o dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, anche con funzioni di Segretario.

2. In caso di giustificata e comprovata impossibilità ad assolvere l'incarico, i componenti della Commissione di Seggio debbono darne immediata notizia al Rettore, che provvederà alla loro sostituzione.

3. La presenza di almeno due componenti è condizione di validità delle operazioni del Seggio elettorale.

Articolo 31 Norma di rinvio

1. Si applicano al presente Capo III, in quanto compatibili, le norme stabilite negli artt. 3 (Commissione Elettorale Centrale), 7 (Candidature), 8 (Norme generali relative alla campagna elettorale), 12 (Operazioni preliminari), 13 (Operazioni di voto), 13 bis (Operazioni di voto con modalità telematica)³, 14 (Vigilanza del Seggio elettorale), 15 (Operazioni di scrutinio nelle votazioni con modalità telematica), 16 (Operazione di scrutinio nelle votazioni con modalità cartacea) e art. 18 (Scelta delle modalità di voto).

2. Le funzioni assolve nel Capo I dal Decano dei Professori ordinari, sono assolve dal Rettore ai fini di quanto previsto nel presente Capo III.

Articolo 32 Esito delle elezioni

1. Per la validità della votazione è prescritta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

2. Sono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.

Articolo 33 Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale verifica la validità della votazione e i risultati pervenuti.

³ Modifica introdotta con [Decreto rettorale 4 marzo 2024, n. 327, prot. n. 49668 \(pdf\)](#)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

2. La Commissione Elettorale procede immediatamente a comunicare al Rettore l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.

Articolo 34 Ricorsi

1. Avverso la proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, ai sensi dell'art. 3 comma 3.

Articolo 35 Elezioni suppletive

1. Nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno degli eletti, si procede a elezioni suppletive entro il quarantacinquesimo giorno dalla vacanza, seguendo la procedura descritta nel presente capo.

2. Nel semestre precedente alla scadenza del mandato, non si procede alle elezioni suppletive e il Seggio resta vacante.

Articolo 36 Abrogato

Articolo 37 Nuova procedura elettorale

1. Qualora non sia raggiunto il quorum di partecipazione di cui all'art. 32 comma 1, il Rettore provvede a una nuova indizione delle elezioni entro venti giorni dalla data di svolgimento delle precedenti.

2. In deroga a quanto previsto dal presente regolamento, il decreto di indizione può prevedere una riduzione fino alla metà dei termini per l'indizione della procedura elettorale e per la presentazione delle candidature.

CAPO IV NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 38 Procedura di nomina dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione

1. Le candidature dei tre membri esterni di cui all'art. 14 comma 2 dello Statuto vengono raccolte a seguito di avviso da pubblicare all'albo e nel sito web dell'Ateneo e su almeno un quotidiano a



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

diffusione locale entro il 1° ottobre dell'anno di scadenza del mandato dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

2. Coloro che intendono candidarsi alla carica di Consigliere ai sensi del precedente comma, non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo, almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione, né possono essere Studenti dell'Università degli Studi di Firenze. Si applica anche ai componenti esterni quanto previsto dal successivo art. 39 comma 5. Essi devono presentare la propria candidatura, corredata dal curriculum vitae, dalle linee programmatiche inerenti al loro mandato e dalla dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del Codice Etico, entro il termine fissato nell'avviso di cui al comma 1.

3. Le candidature di cui al precedente comma 2 sono vagliate per la loro rispondenza ai requisiti previsti dal successivo comma 5, da un'apposita Commissione di selezione di tre membri.

4. I componenti della Commissione di selezione sono scelti dal Rettore fra personalità di alto profilo e con spiccata indipendenza di giudizio. La Commissione è nominata dal Rettore con proprio decreto. Il Presidente non può appartenere ai ruoli dell'Ateneo.

5. La Commissione di selezione, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne, provvede entro trenta giorni dalla sua nomina a individuare, fra le candidature presentate, quelle che dimostrino una comprovata competenza in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.

6. Il Presidente della Commissione, entro il termine di cui al precedente comma, comunica al Rettore le candidature selezionate allegando una relazione scritta che evidenzia i motivi della scelta.

7. Il Rettore convoca il Senato Accademico affinché, a maggioranza assoluta, provveda a nominare i tre membri fra le candidature selezionate dalla Commissione. La scelta di tali componenti da parte del Senato Accademico deve comunque effettuarsi entro il 15 dicembre dell'anno precedente la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

8. L'elezione avviene secondo le seguenti modalità:

a. a ciascun membro del Senato Accademico è consegnata una scheda contenente i nomi dei candidati selezionati dall'apposita Commissione;

b. i membri del Senato possono indicare al massimo tre preferenze;

c. risulteranno eletti coloro che, superata la condizione del raggiungimento della maggioranza assoluta, avranno ottenuto il maggior numero di voti;

d. a parità di numero di voti risulta eletto il più anziano di età;

Unità di Processo "Affari Generali"

Via Gino Capponi, 7 – 50121 Firenze

Tel. 055-2756810 - e-mail: affari.general@unifi.it posta certificata: ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it

P.IVA | Cod. Fis. 01279680480



e. qualora gli eletti risultassero inferiori a tre, la procedura è reiterata per un massimo di due volte e comunque in successive sedute del Senato;

f. le votazioni successive riguardano solo il numero di posti rimasti vacanti e, in questo caso, il numero massimo di preferenze da esprimere è pari al numero di membri rimasti da eleggere.

9. Ove dopo tre votazioni nessuno o solo alcuni dei candidati abbiano ricevuto il gradimento della maggioranza assoluta dei membri del Senato Accademico, si procede a rinnovare la procedura in relazione ai Seggi rimasti vacanti.

Articolo 39 Indizione delle elezioni e candidature dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione

1. Le elezioni dei cinque membri interni di cui all'art. 14 comma 2 dello Statuto sono indette, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni e almeno quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, dal Rettore con proprio decreto che deve contenere, oltre a quanto stabilito dall'art. 26, comma 4 del presente regolamento, il termine entro il quale, a pena di inammissibilità, presentare le candidature, la data e le modalità dell'elezione.

2. L'elezione dei due rappresentanti degli studenti è disciplinata da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

3. Entro il termine indicato nel decreto di cui al precedente comma 1 coloro che appartengano ai ruoli dell'Ateneo con rapporto di servizio a tempo pieno possono presentare al Rettore, tramite l'Ufficio Affari Generali d'Ateneo, la propria candidatura correlata dal proprio curriculum vitae che evidenzi una comprovata competenza in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, dalle linee programmatiche inerenti al loro mandato e dalla dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del Codice Etico. Il curriculum e la dichiarazione sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

4. Dall'elettorato passivo è in ogni caso escluso il personale che non assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.

5. Abrogato

6. I Professori ed i Ricercatori in regime di tempo definito possono candidarsi ove, assieme alla propria candidatura, presentino l'impegno scritto ad optare, in caso di elezione, per il regime di tempo pieno e a permanervi, a pena di decadenza dalla carica, per tutto il mandato.



7. Il Rettore convoca il Senato Accademico affinché vagli le candidature pervenute per verificare la loro stretta rispondenza ai requisiti previsti dal precedente comma 3, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

8. Il Senato Accademico esamina separatamente ogni candidatura pervenuta entro il termine fissato dal decreto di cui al precedente comma 1, verificandone i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 14 comma 6 dello Statuto. La votazione sull'ammissibilità di ciascuna candidatura avviene a scrutinio segreto.

Articolo 40 Procedura di elezione dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione

1. Le candidature ritenute ammissibili dal Senato Accademico sono poste al voto del corpo elettorale indicato, per l'elezione del Rettore, dall'art. 11 comma 5 lett. a), b), c), e), f) dello Statuto. Con riferimento all'elettorato attivo trova applicazione l'art. 28 del presente regolamento.

2. Le candidature sono pubblicate sull'albo e nel sito web dell'Ateneo, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità.

3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

4. Le elezioni si tengono entro il 15 dicembre. Sono valide se vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto determinata calcolando il numero degli appartenenti alla categoria del Personale Tecnico-Amministrativo, dei Collaboratori ed Esperti Linguistici e dei Dirigenti nella misura del 25%.

5. Per la procedura elettorale si applicano l'art. 26, comma 5, e, in quanto compatibili, le norme per l'elezione dei membri del Senato Accademico, contenute nel Titolo II, Capo III, del presente Regolamento.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Rettore con proprio decreto ed entrano in carica dal 1° gennaio.

7. Qualora non sia raggiunto il quorum di partecipazione di cui al precedente comma 4, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 37.

8. Nel caso di nuova indizione delle elezioni dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione rimangono ferme le candidature già dichiarate ammissibili dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 39, commi 7 e 8.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CAPO V MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DEI MEMBRI DEL SENATO ACCADEMICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 41 Diritto di iniziativa su atti deliberativi

1. I membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione, concernenti le materie comprese nella competenza dell'Organo.
2. La proposta di deliberazione formulata per iscritto è inviata al Rettore, in qualità di Presidente dell'Organo, il quale, accertatane l'ammissibilità, la trasmette alla Segreteria degli Organi collegiali per l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile.
3. La proposta di deliberazione deve essere accompagnata, ove necessario, dai pareri espressi dagli uffici interessati i quali dovranno esprimersi entro dieci giorni dalla richiesta.

Articolo 42 Ammissibilità delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Rettore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato.
2. A norma dell'art. 15 dello Statuto di Ateneo ogni membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ha diritto di presentare interrogazioni.
3. Non sono ammissibili interrogazioni che esulano dagli ambiti di competenza del Collegio secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo. Non sono in ogni caso ammissibili interrogazioni che per il loro contenuto possono ledere la tutela della sfera personale, l'onorabilità dei singoli e il prestigio delle istituzioni.
4. Gli interroganti devono specificare se richiedono risposta scritta o orale. In mancanza di tale indicazione si presume che sia richiesta la risposta scritta.

Articolo 43 Svolgimento delle interrogazioni

1. Il Rettore risponde alle interrogazioni in forma orale alla prima seduta utile.
2. Ove l'interrogante abbia richiesto risposta scritta, il Rettore risponde entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione.



Articolo 44 Ammissibilità della mozione

1. Con la mozione si propone all'Organo di deliberare su un atto di indirizzo che impegna il Rettore e riguarda l'amministrazione universitaria.
2. Il Rettore, accertata l'ammissibilità della mozione, in relazione alla tutela della sfera personale, dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni, ne dà comunicazione all'Organo, inserendola all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Articolo 45 Commissioni di indagine

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi membri, possono istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione relativamente alle materie di competenza dell'organo.
2. La Commissione è nominata con decreto del Rettore ed è composta da almeno tre membri designati dal rispettivo organo. Il decreto di costituzione individua l'oggetto e il termine entro il quale i lavori dovranno essere conclusi.
3. La Commissione ha diritto, per l'espletamento del proprio mandato, di accedere agli Uffici e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, anche relative a enti dipendenti dall'Università o di cui comunque essa faccia parte, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con l'obbligo di osservare il segreto nei casi determinati dalla Legge.
4. L'accesso ai documenti e agli atti degli organi dell'Ateneo avviene anche informalmente con richiesta rivolta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale. I responsabili degli uffici garantiscono l'accesso con la massima sollecitudine.
5. La Commissione al termine dei lavori redige un verbale sottoscritto dai suoi componenti e lo consegna al Rettore che ne riferisce agli Organi, per le valutazioni di competenza.

CAPO VI NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

Articolo 46 Composizione, nomine e durata

1. La composizione, la nomina, la durata ed i compiti del Nucleo sono disciplinati dall'art. 17 dello Statuto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

2. I membri del Nucleo non possono prestare attività professionale o di consulenza né fornire beni e servizi di qualunque genere a qualunque titolo all'Università degli Studi di Firenze. Il divieto vale anche per i componenti del Nucleo che risultino titolari, dipendenti o collaboratori - a qualsiasi titolo legalmente ammesso - di organismi che svolgano le attività predette.
3. Sono comunque incompatibili con la carica di componenti del Nucleo i soggetti che versino in qualsiasi situazione di conflitto di interessi con l'Università degli Studi di Firenze.
4. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. Indipendentemente dal ruolo ricoperto, nessun componente può far parte del Nucleo per più di quattro anni consecutivi.
5. Per la designazione del membro di cui all'art. 17, comma 2 lett. a) dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione formula una proposta sulla quale si pronuncia favorevolmente il Senato Accademico.

Articolo 47 Convocazioni e svolgimento delle sedute

1. Il Coordinatore sovrintende all'ordinato svolgimento dei lavori del Nucleo, formula gli ordini del giorno delle sedute, e provvede alle convocazioni delle adunanze del Nucleo, corredandole della necessaria documentazione.
2. Il Nucleo esprime il proprio parere sui criteri e sulle priorità fissate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
3. All'inizio del mandato il Nucleo procede all'individuazione degli indicatori, ai fini della valutazione, stabiliti in conformità con gli indirizzi di valutazione del sistema universitario nazionale, nonché sulla base dei criteri e delle priorità di cui al precedente comma.
4. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche.
5. I verbali delle adunanze non sono conoscibili fino alla loro definitiva approvazione.
6. Su proposta del Coordinatore, il Nucleo può disporre audizioni conoscitive di personale interno e di persone estranee all'Università per ottenere informazioni rilevanti per le proprie determinazioni.

Articolo 48 Attività di supporto al Nucleo

1. Le attività di supporto e di segreteria del nucleo sono esercitate da un apposito ufficio dell'unità amministrativa centrale.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

2. Il Responsabile dell'ufficio provvede alla verbalizzazione delle sedute ed alla regolare tenuta di tutti gli atti del Nucleo.

Articolo 49 Compensi

1. I compensi spettanti ai componenti il Nucleo di Valutazione sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 50 Abrogato

Articolo 51 Composizione

1. Il CUG è un organismo paritetico formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, a livello di Ateneo, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e da un ugual numero di rappresentanti dell'Amministrazione designati dal Rettore, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza tendenzialmente paritaria di entrambi i generi ed una equilibrata presenza di tutte le componenti del personale contrattualizzato e non.

2. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

3. Il Presidente del Comitato è scelto dal Rettore tra i rappresentanti designati dall'Università e deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per lo specifico ruolo.

Articolo 52 Durata

1. Il CUG è rinnovato ogni quattro anni.

2. I componenti non possono svolgere più di due mandati consecutivi.



Articolo 53 Compiti

1. Il Comitato esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Articolo 54 Relazione annuale

1. Il CUG redige entro il 30 marzo di ogni anno una dettagliata relazione sulla situazione del personale dell'Università degli Studi di Firenze, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro e al mobbing. La relazione deve essere trasmessa al Rettore, al Direttore Amministrativo nonché al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e pubblicata sul sito web di Ateneo.

Articolo 55 Dimissioni

1. In caso di dimissioni del Presidente, il Rettore provvederà ad una nuova nomina entro 45 giorni.
2. In caso di dimissioni di un componente effettivo subentrerà il supplente; in caso di dimissioni di un componente supplente l'organizzazione di appartenenza, se di nomina sindacale, o l'Amministrazione, se di sua nomina, provvederanno alla nuova designazione entro 45 giorni.

Articolo 56 Strumenti e risorse

1. L'amministrazione garantisce al CUG:
 - una sede dove conservare il materiale informativo, la documentazione delle attività svolte e poter svolgere le proprie attività organizzative;
 - la messa a disposizione dei servizi amministrativi di volta in volta necessari per le attività del CUG.

Articolo 57 Regolamento interno

1. Il CUG definisce, a maggioranza dei componenti, una proposta di Regolamento interno che, in attuazione della presente disciplina, regola il funzionamento del Comitato stesso, anche in relazione all'eventuale partecipazione ai lavori del CUG degli Studenti e/o di esperti e/o di tutti quanti operano a vario titolo nelle strutture universitarie.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

2. La proposta di Regolamento interno è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
3. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1 trova applicazione il vigente «Regolamento per il funzionamento interno del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università degli studi di Firenze».

CAPO VIII NORME RELATIVE AGLI ORGANI DELLE STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA

Articolo 58 Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo

1. Il Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo dura in carica due anni e può essere rinnovato per una sola volta. Il Presidente cessa dalla carica se decade da Direttore di Dipartimento.
2. Il Decano fra i Direttori di Dipartimento di Ateneo, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza del mandato del Presidente, ovvero entro 30 giorni dalla eventuale anticipata cessazione, convoca il Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo per provvedere alla elezione del Presidente. La elezione avviene in seduta a scrutinio segreto. Risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti.

Articolo 59 Istituzione delle Scuole

1. La Scuola è costituita, su proposta di due o più Dipartimenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Il numero complessivo delle Scuole di Ateneo non può essere superiore a dodici.
2. Ogni Dipartimento aderisce ad almeno una Scuola e a non più di tre. Ove il Dipartimento assicuri, con il proprio organico di Professori e Ricercatori, l'offerta formativa di un consistente numero di Corsi di Studio, appartenenti a più Scuole, detto limite può essere motivatamente derogato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Devono essere in ogni caso rispettati i limiti di cui al comma 4.
3. Propongono la costituzione della Scuola i Dipartimenti che contribuiscono, con il proprio organico di Professori e Ricercatori, all'offerta formativa in misura non inferiore al 10% dei crediti relativi agli insegnamenti complessivi dei Corsi di Studio che verranno coordinati nella Scuola, ovvero in misura non inferiore ad un terzo dei crediti complessivi di almeno uno di essi.



4. La proposta di costituzione della Scuola può includere altri Dipartimenti che contribuiscono all'offerta formativa in misura non inferiore al 5% dei crediti relativi agli insegnamenti complessivi della Scuola, ovvero in misura non inferiore al 20% dei crediti complessivi di almeno un Corso di Studio o di una Scuola di Specializzazione coordinati dalla Scuola.

5. Le percentuali di cui ai commi 4 e 5 vengono calcolate sulla base della assegnazione dei crediti, da parte dei Regolamenti dei Corsi di Studio, ai settori scientifico-disciplinari e della afferenza dei rispettivi Docenti ai Dipartimenti di Ateneo.

Articolo 60 Composizione del Consiglio della Scuola

1. La rappresentanza di Professori e ricercatori nel Consiglio della Scuola è definita dal Regolamento di Ateneo delle Scuole, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, dall'art. 31, comma 2, lett. b), dello Statuto e dai seguenti criteri:

a) individuazione del numero complessivo, non inferiore a cinque, con delibera del Senato accademico;

b) ripartizione tra i dipartimenti aderenti alla Scuola del numero complessivo di cui alla lett. a) in proporzione all'apporto di ciascuno di essi all'offerta formativa della Scuola nell'ultimo triennio, con i temperamenti necessari a garanzia della rappresentatività del Consiglio della Scuola.

2. Ogni Consiglio di Dipartimento aderente alla Scuola, nella sua composizione limitata ai soli Professori e Ricercatori, provvede alla individuazione della propria rappresentanza nel Consiglio della Scuola. I rappresentanti così eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

3. Fanno parte della rappresentanza di cui al comma 2 i Presidenti di Corso di Studio e i Direttori delle Scuole di specializzazione. Gli altri eventuali componenti sono scelti dai rispettivi Consigli di Dipartimento tra i componenti delle Giunte dei dipartimenti o tra i Coordinatori di dottorato ovvero tra i Responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, se presenti. Ove il numero dei rappresentanti nel Consiglio della Scuola sia inferiore al numero dei Presidenti di Corso di Studio e dei Direttori delle Scuole di Specializzazione coordinati nella Scuola, entrano a far parte del Consiglio della Scuola almeno il Direttore della Scuola di Specializzazione e i Presidenti dei Corsi di Studio che abbiano il maggior numero di studenti iscritti.

4. In ogni caso, sono invitati alle riunioni del Consiglio della Scuola i Presidenti dei Corsi di Studio e i Direttori delle Scuole di specializzazione che non siano componenti dell'organo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

5. Ove un Presidente di un Corso di Studio cessi, per qualsiasi motivo, dal proprio mandato, decade dal Consiglio della Scuola. Subentra, per il residuo scorcio di mandato, il nuovo Presidente del Corso di Studio, secondo quanto previsto dal comma 3. Per gli altri membri del Consiglio, che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle categorie indicate all'art. 31, comma 2, lett. b) dello Statuto, si procede entro 45 giorni dalla data di cessazione a designazioni suppletive da parte dei Dipartimenti interessati. I nuovi membri restano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

CAPO IX RINVII

Articolo 61 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Organizzazione e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinati dal regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Articolo 62 Collegio di Disciplina

1. Organizzazione e funzioni del Collegio di Disciplina, nonché le norme di svolgimento dei procedimenti disciplinari sono disciplinate da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.

Articolo 63 Garante

1. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative dell'Ufficio del Garante sono disciplinate, in base all'art. 23 c. 6 dello Statuto, da un apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, in modo che ne sia assicurata indipendenza di giudizio e autonomia operativa.

Articolo 64 Comitato Tecnico Amministrativo

1. Con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in base all'art. 24 c. 5 dello Statuto, sono disciplinate l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, in modo da assicurarne l'autonomia operativa

Firenze, 16 settembre 2020

F.to IL RETTORE

(Prof. Luigi Dei)

Unità di Processo "Affari Generali"

Via Gino Capponi, 7 – 50121 Firenze

Tel. 055-2756810 - e-mail: affari.general@unifi.it posta certificata: ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it

P.IVA | Cod. Fis. 01279680480